



Decreto n° 048 / Pres.

Trieste, 6 maggio 2025

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

DECLASSIFICAZIONE DI RELITTI DI STRADE COMUNALI E VICINALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FAGAGNA (UD) E DETERMINAZIONE DELLA NUOVA DESTINAZIONE DEL SUOLO QUALE PATRIMONIO DISPONIBILE COMUNALE.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 06/05/2025

Siglato da:

ANNA D' AMBROSIO

in data 05/05/2025

GIANNI CORTIULA

in data 06/05/2025



Visti l'articolo 2, commi 5, 6, 8 e 9, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e gli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), che definiscono e disciplinano la classificazione, la declassificazione e i passaggi di proprietà fra enti proprietari delle strade, e richiamata in particolare l'attribuzione alle regioni delle competenze relative alla classificazione amministrativa delle strade non statali;

Visto il comma 4, dell'art. 2, del d.p.r. 495/1992, il quale prescrive che per le strade non statali, i decreti di classificazione amministrativa relativi a strade esistenti e di nuova costruzione di interesse regionale sono emanati dagli organi regionali competenti e quindi trasmessi, entro un mese dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del competente Ministero, che provvede all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226 del d.lgs. 285/1992;

Visti altresì i commi 5 e 6, dell'art. 2, del d.p.r. 495/1992, ai sensi dei quali la classificazione amministrativa delle strade provinciali e comunali, esistenti e di nuova costruzione, è effettuata dagli organi regionali competenti, rispettando la ulteriore procedura prevista dal comma 4 del medesimo articolo;

Visto l'art. 3, comma 3, del d.p.r. 495/1992, il quale prescrive che per le strade non statali la declassificazione è disposta con decreto del Presidente della Regione su proposta dei competenti organi regionali o delle province o dei comuni interessati per territorio, secondo le procedure di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6, del Regolamento medesimo, in relazione alla classifica della strada, e che con medesimo decreto si provvede alla nuova classificazione;

Viste le corrispondenti norme della disciplina regionale in materia di classificazione, declassificazione e passaggi di proprietà fra Regione e Comuni delle strade, contenute negli articoli da 62 a 62 quater della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e in particolare:

- l'art. 62 ter per cui alla declassificazione di strade regionali, comunali o vicinali o di tronchi di esse provvede con proprio decreto il Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di viabilità o dei Comuni per le strade di rispettiva competenza, e che il medesimo atto determina la nuova classificazione della strada o del tronco o, qualora non si debba far luogo a nuova classificazione, la diversa destinazione del suolo stradale;

Vista la comunicazione ricevuta dal Comune di Fagagna prot. n. 3304 dd. 10/03/2025, rubricata al protocollo regionale con n. GRFVG-GEN-2025-0197713-A dd. 11/03/2025, con la quale l'Amministrazione comunale:

- ha trasmesso copia del verbale di deliberazione del Consiglio comunale 20 novembre 2023, n. 71, riguardante l'approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e contestuale approvazione del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, di cui all'art. 58, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

- ha altresì allegato estratto del Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, in particolare l'elenco degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o

valorizzazione patrimoniale (punto 14);

Preso atto che nell'elenco degli immobili di proprietà comunale suscettibili di alienazione e/o valorizzazione patrimoniale sono presenti relitti stradali identificati con i seguenti mappali:

- foglio 7 mappale 560,
- foglio 15 mappale 783,
- foglio 18 mappale 1039;

Considerato che i suddetti relitti stradali ricadono nel patrimonio indisponibile del Comune e che, per essere alienati, devono essere declassificati determinando la nuova destinazione del suolo quale patrimonio disponibile del Comune;

Decreta

1. Di declassificare i relitti stradali identificati con i seguenti mappali:

- foglio 7 mappale 560,
- foglio 15 mappale 783,
- foglio 18 mappale 1039,

e determinare la nuova destinazione del suolo quale patrimonio disponibile del Comune.

2. La declassificazione di cui al punto precedente è graficamente rappresentata nelle mappe allegate quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.

3. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del presente decreto e la sua trasmissione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi e ai fini dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.

- dott. Massimiliano Fedriga -